

CIRCOLARE N.

Oggetto: Obbligo di possesso ed esibizione della cosiddetta certificazione verde ("green pass") per tutti i coloro che svolgono attività lavorativa all'interno dei luoghi di lavoro pubblici o privati.

Come noto, il Governo ha varato un provvedimento normativo con il quale prevede l'obbligo di possesso ed esibizione della cosiddetta certificazione verde ("green pass") per tutti i coloro che svolgono attività lavorativa all'interno dei luoghi di lavoro pubblici o privati.

La norma dispone che nel periodo 15/10/2021 - 31/12/2021 chiunque voglia accedere nei luoghi di lavoro, per ragioni lavorative a qualsiasi titolo prestate o anche solo formative deve possedere il green pass ed esibirlo in caso di richiesta, ad esclusione dei soggetti che fossero esentati dalla campagna vaccinale come previsto da idonea certificazione medica i cui contenuti saranno determinati da apposita circolare del Ministero della Sanità.

L'onere di verificare il rispetto normativo delle condizioni di accesso nei luoghi di lavoro (possesso del green pass) è in capo ai datori di lavoro ospitanti.

La certificazione verde è riconosciuta, per una durata diversa come da previsione normativa.

In ossequio alle previsioni di legge - entro il 15 ottobre - la Società definirà le modalità operative per il corretto l'assolvimento dell'obbligo di verifica del possesso del green pass per quanti svolgeranno l'attività lavorativa nelle nostre sedi anche solo temporaneamente.

La verifica, anche a campione, del possesso del green pass verrà dunque effettuata, con richiesta di esibizione della certificazione.

Le modalità di verifica del green pass sono quelle previste dal DPCM del 17 giugno 2021 con possibilità di lettura e verifica del solo codice a barre bidimensionale utilizzando l'applicazione che consente unicamente di controllare l'autenticità e le generalità dell'intestatario senza visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

L'attività di verifica delle certificazioni non comporterà, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

In assenza della certificazione verde, la Società sarà costretta, a tutela della salute del personale presente nei luoghi di lavoro, a dovere considerare il lavoratore assente ingiustificato con allontanamento dal luogo di lavoro senza applicazione di sanzioni disciplinari e senza corresponsione di alcuna retribuzione né altro emolumento per tutto il periodo in cui risulterà sprovvisto del possesso della certificazione verde, fermo restando la conservazione del posto di lavoro.

Verrà data adeguata informazione delle modalità con le quali la Società provvederà ad effettuare, anche a campione, le verifiche previste dalla legge.

Si ricorda che, nel caso di svolgimento di attività lavorativa senza green pass o di rifiuto all'esibizione dello stesso, il lavoratore è sanzionato con una sanzione amministrativa elevata dagli organi competenti (non dalla scrivente) da 600 a 1500 euro.

Nel caso invece in cui dovesse violare arbitrariamente le norme e/o le disposizioni aziendali potrà, altresì, subire dei provvedimenti disciplinari a norma dell'art. 7 della L. 300/70, proporzionali alla gravità delle inadempienze.

Si rammenta infine che la Società, qualora dovesse omettere di eseguire le prescrizioni normative (controllo possesso ed esibizione green pass), rischia una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro ed in caso di reiterazione la sanzione è raddoppiata.

Si confida nella massima collaborazione da parte di ciascuno per il buon esito della procedura, a tutela di tutti.

Alla presente circolare dovrà essere data massima divulgazione tra tutti i lavoratori e tutti coloro, anche esterni, che svolgono attività lavorativa all'interno dei luoghi di lavoro.

Pertanto si provveda con immediatezza sia alla distribuzione della presente tra il personale dipendente ed alla pubblicazione della stessa sul portale interno e sul sito web aziendale nonché all'affissione nelle bacheche esistenti e, ben visibile, in ogni luogo di accesso alle varie sedi aziendali.

Il Direttore Generale
Avv. Giuseppe Ragnese